



COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

PROVINCIA DI PADOVA

Via G. Marconi, 26 – 35020 SAN PIETRO VIMINARIO - ☎ 0429/760111 - 📠 0429/762329
Partita IVA e Codice Fiscale 00669560286

ORIGINALE

Registro Generale n. 3

DECRETI DEL SINDACO

N. 3 DEL 07-01-2022

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Attribuzione funzioni di Posizione Organizzativa - Responsabile Area I^
"Amministrativa" e Area II^ "Finanziaria" fino al 31/03/2022.**

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di gennaio, CURZIO FEDERICO

SINDACO

VISTI:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare:
 - a) l'art. 50 comma 10 in cui si prevede che il Sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dal regolamento comunale;
 - b) l'art. 107 che individua le competenze attribuite ai dirigenti e il successivo art. 109 che precisa che, nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2016 – 2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018;

- lo statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 15/04/1998 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la richiesta inviata al Comune di Baone prot. n. 7641 del 17.12.2021 avente ad oggetto: *“Richiesta nulla osta per proroga conferimento incarico extra-time presso il Comune di San Pietro Viminario”*, del dipendente individuato nella persona della Dott.ssa Sonia Schivo istruttore direttivo cat. D;

CONSIDERATO:

- che presso il Comune di San Pietro Viminario non sussistono professionalità in grado di ricoprire la titolarità del servizio amministrativo e finanziario;
- l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con il dipendente interessato di apposito contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza (Cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009).
- che l'utilizzo del dipendente del comune di Baone Dott.ssa Sonia Schivo, è stato espressamente autorizzato fino al 31/03/2022 con nota del comune di Baone acquisita agli atti prot. n. 7950 del 31.12.2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 del D. Lgs. 165/2001 e 1, comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311, si è reso necessario per garantire un servizio fondamentale, quale è il servizio amministrativo e finanziario, per il corretto funzionamento del Comune di San Pietro Viminario, senza alterare la qualità del medesimo servizio reso all'interno del Comune di Baone;
- che il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno con nota circolare n. 2 del 26/05/2014 (prot. 0008126 del 26/05/2014) ha informato le amministrazioni pubbliche che il Consiglio di Stato sez. I nell'Adunanza di sezione del 11 dicembre 2013 si è espresso positivamente in relazione alla conferibilità degli incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti di altra amministrazione utilizzati ai sensi dell'art.1, comma 557. del legge 331/2004;

VISTO il parere del Consiglio di Stato Sez. 1^a n.3764 del 11.12.2013 e rilevato:

- che lo stesso ha rammentato che l'art.1, comma 557 della legge n.311/2004 si configura come normativa speciale che introduce una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D. Lgs. n.65/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;
- che è possibile riconoscere la titolarità di posizione organizzativa anche nel caso in cui l'utilizzo del dipendente non raggiunga il 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno assicurando il rispetto di alcuni limiti esterni ed interni;

VISTA la Circolare n.2 del 26.05.2014 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali avente ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.31 I" e rilevato che, tenuto conto del parere del Consiglio di Stato Sez. 1^a n.3764 del 11.12.2013, nella stessa si precisa che *"... sarà, quindi, possibile procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno"*;

RITENUTO, comunque, di dover determinare la retribuzione di posizione nell'importo di cui all'art. 15 del CCNL 21 maggio 2018;

RITENUTO:

- di conferire alla Dott.ssa Sonia Schivo, dipendente in ruolo del Comune di Baone, in servizio presso questo Ente ai sensi dell'art.1 comma 557, della legge n.311/2004, l'incarico di posizione organizzativa, dal 01/01/2022 al 31/03/2022 dell'area Amministrativa e dell'area Finanziaria,

DECRETA

Di conferire alla Dott.ssa Sonia SCHIVO, dipendente in ruolo del Comune di Baone, in servizio presso questo Ente ai sensi dell'art.1 comma 557, della legge n.311/2004, l'incarico di posizione organizzativa, **dal 01/01/2022 al 31/03/2022** dell'area **Amministrativa** e dell'area **Finanziaria** oltre l'orario di lavoro d'obbligo presso il Comune di Baone, con utilizzo per un massimo di 12 ore settimanali, trattandosi di posizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.8, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. in data 31/3/1999, con

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Tra i compiti gestionali sono compresi tutti gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato all'Area Finanziaria.

Di attribuire per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Funzionario su richiamato, da espletarsi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia stabilite dalla legge, dal CCNL di categoria, dai Regolamenti e dallo Statuto Comunale, è riconosciuta un'indennità di posizione annua, determinata come appresso indicato, da erogarsi contestualmente con lo stipendio, con tutti i riflessi previdenziali, assistenziali e di fine rapporto, oltre che fiscali, per una somma pari a di € 600,00 mensili in considerazione delle complesse funzioni gestionali riconducibili nell'ambito delle Aree indicate in oggetto.

Tale trattamento economico, a titolo di retribuzione di posizione, assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal Contratto Collettivo Nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario.

Qualora a fine esercizio finanziario, il Funzionario sopracitato ottenga una valutazione positiva sull'attività ed i risultati raggiunti, a seguito del giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione, il Sindaco stesso, il Responsabile del Servizio Finanziario, con propria determinazione, erogherà nell'anno successivo, un'indennità di risultato, nella misura determinata dall'art.15 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

Alla sostituzione del predetto responsabile, in caso di vacanza o assenza, si provvederà con atto del sottoscritto, con le modalità di cui al succitato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Il presente decreto ha decorrenza immediata e sarà notificato all'interessato. E' trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il conseguente impegno di spesa. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CURZIO FEDERICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per ricevuta ed accettazione
